

STUDIO ASSOCIATO

Rag. Franco Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Franca Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Rag. Giovanni Peruzzi

CONSULENTE DEL LAVORO

Dott. Raffaele Triggiani

COMMERCIALISTA-REVISORE LEGALE

Dott. Stefano Dani

COMMERCIALISTA-REVISORE LEGALE

Circolare fiscale del 20 giugno 2019

La fatturazione elettronica dal 01 luglio 2019

A far data dal 01 luglio 2019 le fatture elettroniche andranno inviate al Sistema di Interscambio entro 10 giorni dalla data di emissione (attualmente è in discussione un emendamento che potrebbe portare a 12 i giorni disponibili). Per le fatture differite, emesse in seguito alle consegne di merce tramite DDT, il termine sale a 15 giorni.

Volge a conclusione il periodo di sei mesi concesso dall'Agenzia delle Entrate ai contribuenti per familiarizzare con il nuovo obbligo della Fattura Elettronica. Fino al 30 giugno 2016 vigeva infatti una moratoria sulle sanzioni derivanti dagli errori nella compilazione e nell'invio delle fatture elettroniche. **Dal 1° luglio 2019 invece, si entra nel regime ordinario.** A tale proposito l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, con ulteriori importanti chiarimenti in materia.

1) Fattura elettronica - la Fattura ordinaria o Immediata:

L'articolo 11 del d.l. n. 119 del 2018, modificando l'articolo 21 del decreto IVA, ha previsto l'applicazione delle seguenti novità per le **fatture emesse dal 1° luglio 2019**:

- tra le indicazioni che il documento deve recare vi è anche la **data in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi** (momento impositivo) ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura (comma 2, lettera g-bis);
- la possibilità di **emettere la fattura entro dieci giorni** dall'effettuazione dell'operazione determinata ai sensi dell'articolo 6 (comma 4, primo periodo).

La fattura non deve quindi essere necessariamente essere emessa entro le 24 ore del giorno in cui è effettuata l'operazione, ma si avranno 10 giorni di tempo a partire dal 1° luglio 2019 (attualmente è in discussione un emendamento che potrebbe portare a 12 i giorni disponibili).

La **data da indicare nella fattura** è sempre **quella in cui è effettuata l'operazione** in quanto, chiarisce la circolare n. 14/E, sarà il SdI ad attestare inequivocabilmente e trasversalmente all'emittente, al ricevente e all'Amministrazione finanziaria, la data (e l'orario) di avvenuta "trasmissione". Pertanto, se l'operatore decide di emettere fattura elettronica via SdI non entro le 24 ore successiva alla data di effettuazione dell'operazione **ma in uno dei 10 giorni successivi**, la data indicata nel documento dovrà essere sempre quella in cui ha avuto luogo l'operazione.

L'Agenzia delle Entrate fornisce un utile **esempio** per chiarire ogni dubbio:

e-mail: contabilita@studioperuzzi.com

50053 EMPOLI (FI) - Via L. Giuntini, 50/N - Tel. (0571) 994128 - Fax 592892

“a fronte di una cessione effettuata in data 28 settembre 2019, la fattura “immediata” che la documenta potrà essere:

- emessa (ossia generata e inviata allo SdI) il medesimo giorno, così che “data dell’operazione” e “data di emissione” coincidano ed il campo “Data” della sezione “Dati Generali” sia compilato con lo stesso valore (28 settembre 2019);
- generata il giorno dell’operazione e trasmessa allo SdI entro i 10 giorni successivi (in ipotesi l’8 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (in ipotesi il 28 settembre 2019);
- generata e inviata allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra l’operazione (28 settembre 2019) e il termine ultimo di emissione (8 ottobre 2019), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) sempre con la data dell’operazione (28 settembre 2019).”

2) **Fattura elettronica - la Fattura Differita:**

Anche a partire dal 1° luglio 2019 resta in vigore la possibilità di **emissione della fattura differita**. La fattura differita potrà essere **emessa nei 15 giorni successivi** alla fine del mese in cui vengono effettuate le operazioni (art. 21 comma 4 lettera a).

Per Fattura Differita si intende il documento emesso nei casi di cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da DDT o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472.

Ad esempio, se per tre cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto avvenute in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegna al cessionario accompagnata dai rispettivi documenti di trasporto, si voglia emettere un’unica fattura, si potrà generare ed inviare la stessa allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019 (15 gg dopo la fine del mese), valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) con la data dell’ultima operazione (28 settembre 2019).

Studio Associato Peruzzi – Triggiani - Dani
Settore fiscale